

***STATISTICHE SULLE DICHIARAZIONI FISCALI***  
***NOVITA' NORMATIVE IRPEF***  
***ANNO D'IMPOSTA 2022***

A cura di  
*Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali*  
*Ufficio di Statistica*

## Sommario

<b>1</b>	<b>Persone fisiche</b> .....	<b>3</b>
1.1	Rimodulazione aliquote Irpef e detrazioni di lavoro dipendente e pensione.....	3
1.2	Trattamento integrativo .....	4
1.3	Assegno unico e universale .....	4
1.4	Oneri detraibili .....	4
1.5	Crediti d'imposta.....	5
<b>2</b>	<b>Persone fisiche titolari di partita IVA</b> .....	<b>6</b>
2.1	Redditi fabbricati ubicati in zone colpite da eventi sismici.....	6
2.2	Proroga dell'agevolazione prevista per i docenti e ricercatori .....	6
2.3	Redditi prodotti da sportivi professionisti rientranti nell'agevolazione degli "impatriati" (D.L. 21/2022).....	6
2.4	Nuovi crediti d'imposta RU .....	6
2.5	Regime forfetario .....	7
<b>3</b>	<b>Società di persone</b> .....	<b>8</b>
3.1	Premessa .....	8
3.2	Deducibilità delle spese con soggetti in Stati non cooperativi .....	8
3.3	Esclusione dal reddito di utili e riserve di utile non ancora distribuiti .....	8
3.4	Valutazione delle cripto valute .....	8
3.5	Quadro RN .....	9

## **1 Persone fisiche**

### **1.1 Rimodulazione aliquote Irpef e detrazioni di lavoro dipendente e pensione**

Con la Legge di Bilancio 2022 l'Irpef viene modulata su quattro aliquote:

- 23% per scaglioni di reddito fino a 15.000 euro;
- 25% per redditi da 15.001 a 28.000 euro;
- 35% per redditi da 28.001 a 50.000 euro;
- 43% per redditi oltre 50.000 euro.

E' stata inoltre rimodulata la detrazione per lavoro dipendente che prevede:

- un ampliamento da 8.000 euro a 15.000 euro, della prima soglia di reddito cui si applica la detrazione di 1.880 euro (rimasta invariata rispetto alla precedente disciplina);
- per la seconda soglia di reddito (da 15.000 euro a 28.000 euro) un'estensione della misura della detrazione base, che passa da 978 euro a 1.910 euro; viene conseguentemente modificata la modalità di calcolo della quota ulteriore di tale detrazione, stabilendo l'aumento del valore iniziale da 902 euro a 1.190 euro; tale quota ulteriore decresce fino ad annullarsi raggiunti i 28.000 euro;
- per la terza fascia di reddito (da 28.000 euro a 50.000 euro), la detrazione per tali redditi, passa da 978 euro a 1.910 euro e decresce fino ad annullarsi alla soglia di 50.000 euro;

La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se la fascia di reddito è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.

Anche per la detrazione del reddito da pensione è stata prevista una rimodulazione della detrazione che prevede:

- per la prima soglia di reddito (elevata da 8.000 euro a 8.500 euro) un innalzamento della detrazione da 1.880 euro a 1.955 euro, con una misura minima di detrazione pari a 713 euro;
- per la seconda soglia (da 8.500 euro a 28.000 euro) una riduzione da 1.297 euro a 700 euro della detrazione base; viene modificato il calcolo della quota ulteriore della detrazione, stabilendo l'aumento del valore iniziale (da 583 euro a 1.255 euro);
- per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro un abbassamento della detrazione base da 1.297 euro a 700 euro; oltre 50.000 euro non spetta la detrazione;

La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50 euro per i redditi complessivi da 25.001 euro a 29.000 euro.

## **1.2 Trattamento integrativo**

La legge di Bilancio 2022 ha rimodulato il trattamento integrativo, riducendo da 28.000 euro a 15.000 euro la soglia per la quale spetta l'agevolazione, lasciando inalterato il criterio di determinazione dato dalla capienza dell'imposta lorda sulle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati. Per la soglia da 15.000 a 28.000 euro, oltre al requisito sopra descritto, è richiesto un ulteriore requisito che prevede l'incapienza dell'imposta lorda rispetto alle seguenti detrazioni:

- carichi di famiglia;
- detrazioni per lavoro dipendente;
- interessi passivi su prestiti o mutui contratti entro il 2021;
- rate relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 riferite a spese sanitarie;
- interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

In tale ipotesi il trattamento spetta per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro ed è determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda.

## **1.3 Assegno unico e universale**

Il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 ha istituito a decorrere dal 1° marzo 2022 l'assegno unico universale per i figli a carico sulla base dell'indicatore della situazione economica universale (ISEE). Tale beneficio modifica l'art. 12 del TUIR relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, prevedendo l'abrogazione delle detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità e l'abrogazione della detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli) di cui al comma 1-bis.

## **1.4 Oneri detraibili**

Sono state riviste le percentuali di alcune spese detraibili quali:

- spese sostenute nel 2022 per il bonus facciate la cui detrazione viene ridotta al 60%;
- spese sostenute nel 2022 per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche la cui detrazione è pari al 75% da ripartire in 5 rate; il limite di spesa è di 50.000 euro per interventi effettuati su edifici unifamiliari, di 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari, per edifici composti da 2 a 8 unità e di 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari, per edifici

composti da più di 8 unità immobiliari. A tal fine sono stati introdotti i codici 21 e 22 nella sez. III-A del quadro RP. Qualora le spese sostenute nel 2022, rappresentino una prosecuzione di interventi già iniziati in anni precedenti per le quali spetta la detrazione al 110%, fermi restando tutti i requisiti richiesti per l'applicazione di tale agevolazione, il contribuente può scegliere se continuare a fruire del Superbonus nel limite di spesa di euro 96.000, oppure fruire della nuova detrazione nella misura del 75 per cento delle spese sostenute e comunque nei limiti di spesa previsti dalla norma.

Nell'ambito degli oneri detraibili al 19% sono stati introdotti nel quadro RP due codici:

- '46' interessi per mutui ipotecari per costruzione di abitazione principale stipulati dal 1° gennaio 2022;
- '47' interessi per mutui agrari e prestiti stipulati dal 1° gennaio 2022.

E' stata inoltre introdotta una nuova detrazione pari al 20 per cento del canone di locazione rivolta ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro. L'importo della detrazione non può eccedere i 2.000 euro.

## **1.5 Crediti d'imposta**

Sono stati istituiti nuovi crediti d'imposta che riguardano:

- le erogazioni liberali agli enti del terzo settore per le quali è riconosciuto un credito d'imposta pari al 65 per cento dell'importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo. L'importo del credito d'imposta non può comunque essere superiore al 15 per cento del reddito complessivo (cd. Social bonus);
- le erogazioni liberali in denaro alle ITS Academy per le quali è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento dell'importo delle erogazioni stesse. L'importo del credito d'imposta è elevato al 60 per cento se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali;
- le erogazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici per le quali è possibile fruire del credito d'imposta spettante se in possesso dell'attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione ecologica);
- le spese documentate sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 per lo svolgimento di attività fisica adattata (Afa). Per attività fisica adattata si intendono gli esercizi fisici prescritti per situazioni specifiche, come patologie croniche o disabilità fisiche, svolte, anche in gruppo, sotto la supervisione di un professionista competente e in luoghi e strutture non sanitarie (come le "palestre della salute"), con lo scopo di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita delle persone.

## **2 Persone fisiche titolari di partita IVA**

### **2.1 Redditi fabbricati ubicati in zone colpite da eventi sismici**

Nel quadro RF è stata prevista la proroga, fino all'anno d'imposta 2022, dell'esclusione dei redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, dalla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF.

### **2.2 Proroga dell'agevolazione prevista per i docenti e ricercatori**

Nel quadro RE è prevista una nuova casella codice per consentire al lavoratore autonomo che ha trasferito la residenza in Italia prima del 2020 e risulti beneficiario del regime previsto per il rientro dei docenti e ricercatori al 31 dicembre 2019, di avvalersi della proroga dell'agevolazione, ai sensi dell'art 5, comma 5-ter del D.L. 34 del 2019, che prevede l'imponibilità al 10%.

### **2.3 Redditi prodotti da sportivi professionisti rientranti nell'agevolazione degli "impatriati" (D.L. 21/2022)**

Per quanto riguarda i redditi prodotti da sportivi professionisti, per i contratti sportivi stipulati a partire dal 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. 21/2022) non è possibile fruire di alcuna delle agevolazioni di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 147/2015. Tuttavia, la detassazione del 50 per cento dei redditi prodotti continua a spettare nei seguenti casi:

- 1) redditi derivanti dai rapporti di lavoro sportivo prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore a euro 1.000.000;
- 2) redditi derivanti dai rapporti di lavoro sportivo prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore a 500.000 euro.

### **2.4 Nuovi crediti d'imposta RU**

Nel quadro RU sono state aggiornate le informazioni richieste nella sezione IV in riferimento ai crediti Formazione 4.0, Ricerca, Sviluppo e Innovazione e agli Investimenti in beni strumentali. È stato inoltre introdotto un credito d'imposta riconosciuto alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 (cd. imprese energivore)<sup>1</sup>. L'agevolazione spetta nel

---

<sup>1</sup> Si tratta dei codici O1 e O2 da indicare nel quadro RU.

caso in cui i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 o il primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019. Al fine di una corretta compilazione del Quadro RU, inoltre, nelle istruzioni è stata inserita una nuova tabella nella quale sono elencati i crediti che, non più maturabili nel periodo d'imposta 2022, trovano collocazione, quali residui riportabili, nei campi specificatamente indicati.

## **2.5 Regime forfetario**

Il regime si applica ai soggetti che nell'anno precedente sono in possesso contemporaneamente dei seguenti requisiti:

- ricavi e compensi fino a 65.000 euro;
- hanno sostenuto spese per un ammontare complessivo non superiore ad euro 20.000 per lavoratori dipendenti e collaboratori.

Con la Legge di Bilancio 2023 la soglia è stata innalzata a 85.000 euro; pertanto i contribuenti che nel corso del 2022 superano la soglia di 65.000 ma non superano quella di 85.000, possono fruire del regime forfetario nell'anno successivo.

## **3 Società di persone**

### **3.1 Premessa**

Il modello Redditi SP è lo strumento dichiarativo attraverso cui risulta possibile l'imputazione del reddito in capo a ciascun socio o associato, che provvederà al pagamento Irpef o Ires a seconda della propria veste giuridica.

La base normativa sottostante le dichiarazioni Redditi SP coincide con quella che governa l'attività di impresa in termini Irpef. Conseguentemente le principali novità normative riguardanti le società di persone sono rinvenibili in quanto già riportato per i titolari di partita IVA.

### **3.2 Deducibilità delle spese con soggetti in Stati non cooperativi**

Nel modello relativo all'annualità 2022 sono stati inseriti nuovi codici tra le "Variazioni in aumento e in diminuzione" del quadro RF e RG (codice 70 e codice 92 del quadro RF, codice 49 e codice 50 del quadro RG) riguardanti la deducibilità al valore normale delle spese derivanti da operazioni con imprese residenti in Paesi non cooperativi ai fini fiscali come previsto dall'art. 110 TUIR commi da 9-bis a 9-quinquies.

### **3.3 Esclusione dal reddito di utili e riserve di utile non ancora distribuiti**

Nel quadro RF è stata prevista una variazione in diminuzione (codice 91) per l'esclusione dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, degli utili e delle riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022, n. 197, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR. Per tali redditi è prevista la possibilità di optare per l'assoggettamento ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi delle persone fisiche con una aliquota del 30%.

### **3.4 Valutazione delle cripto-valute**

I componenti positivi e negativi derivanti dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta, a prescindere dall'imputazione al conto economico, non concorrono alla formazione del reddito (art. 1, comma 131, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).

Per tali attività sono stati previsti nuovi codici tra le variazioni in aumento (codice 71) e in diminuzione (codice 94).

Nel caso di plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività (di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-sexies del TUIR) realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2023, è stata prevista nel quadro RT la nuova sezione II-B che deve essere compilata dai soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare. Per tali plusvalenze è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento (art. 1, comma 126, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).



### **3.5 Quadro RN**

Nel quadro RN sono state recepite le informazioni relative ai crediti d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy e il credito d'imposta "Social bonus", per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali (art. 81, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).